

FOGLIO FEDERALE

Anno VII^o.

Berna, 30 gennaio 1924.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

1802

Relazione

del

Consiglio federale all'Assemblea federale intorno alla
IV^a Assemblea della Società delle Nazioni.

(Del 17 dicembre 1923.)

I.

Introduzione.

L'Assemblea della Società delle Nazioni ha tenuto, nel corso del settembre del 1923, la sua IV sessione ordinaria. Durante questa sua riunione essa si è trovata di fronte a compiti che superavano l'importanza consueta de' suoi lavori amministrativi e politici. Vero è, che a tanto non ci si sarebbe attesi nel leggerne l'ordine del giorno quale era stato prestabilito nelle sue grandi linee sulla base del regolamento interno o delle risoluzioni adottate dall'Assemblea del 1922. La semplice lettura dell'elenco delle trattande, le quali, in conformità di uno dei dispositivi del regolamento interno, erano state comunicate ai membri della Società delle Nazioni alcuni mesi prima dell'apertura della sessione, si sarebbe detto che l'Assemblea fosse chiamata principalmente per condurre a termine quel lavoro di organizzazione della Società che permane ad essere la caratteristica dei primi anni della sua esistenza. Doveva, inoltre, competerle la soluzione di un certo numero di problemi giuridici e politici che le erano stati deferiti da alcuni Sta-

ti che ne sono membri. Ciò non ostante, quando l'Assemblea non era peranco stata aperta, apparve evidente che le questioni più importanti dell'attualità politica — alcune delle quali si trovavano nella loro fase acuta — avrebbero trovato una eco sensibile nelle sue deliberazioni. Che più? Gli avvenimenti internazionali che si produssero nell'immediata vicinanza della sessione fecero perfino sorgere imperiosamente il quesito se la Società delle Nazioni potesse, in tali contingenze, compiere la sua vera missione, che è di agire, in caso di pericolo, come elemento moderatore nelle relazioni tra Stato e Stato.

Il Consiglio federale stabilì, nella sua seduta del 29 agosto, le istruzioni da dare alla delegazione Svizzera. Fu, naturalmente, giuocoforza di tener conto della situazione. Quanto al resto, esse sono conformi ai principi che hanno servito da direttiva alla delegazione per le sessioni precedenti e che le Camere federali hanno già approvate. Possiamo, pertanto, rinunciare a riassumere ciascuno dei punti che hanno costituito oggetto di tali istruzioni, perchè si tratta, senza eccezione alcuna, di problemi intorno ai quali l'Assemblea federale è stata informata mediante i rapporti sulle precedenti Assemblee. Conformemente all'uso fin qui seguito, il Consiglio federale tiene a portare a conoscenza delle Camere il testo integrale delle sue istruzioni. Le quali sono del seguente tenore:

1. I principi fondamentali della politica svizzera nella Società delle Nazioni, principi che erano già formulati nelle istruzioni date ai rappresentanti svizzeri presso le tre prime sessioni dell'Assemblea, determineranno nuovamente l'atteggiamento della delegazione. L'azione della delegazione, in quanto possibile, tenderà a che la Società delle Nazioni si avvicini sempre più, al suo vero scopo, che è di realizzare il principio della collaborazione internazionale, pur salvaguardando l'indipendenza degli Stati che ne sono membri.

2. Nel caso in cui l'Assemblea fosse indotta, sia a complemento del proprio ordine del giorno sia in qualunque altro modo, ad esaminare parimente i problemi relativi alla situazione politica ed economica minacciosa dell'Europa, la delegazione è incaricata di richiamare che la circostanza stessa che la situazione attuale colpisce seriamente, nelle sue ripercussioni, tutti gli Stati di Europa basta a giustificare un intervento della Società delle Nazioni nell'interesse di una soluzione dei problemi stessi.

3. La delegazione Svizzera, fedele al suo contegno degli anni precedenti, interverrà, in massima, al momento dell'adozione dell'ordine del giorno della sessione, a favore dell'accettazione delle questioni la cui iscrizione sia stata domandata da Stati che sono membri della Società in conformità all'art. 4, § 3, del regolamento interno. Essa può, parimente, sostenere le proposte che fossero formulate nel corso della sessione nel senso che altri importanti argomenti di discussione vengano trattati.

4. Come sempre fin qui, la delegazione svizzera seguirà il principio contenuto nel decreto federale del 10 marzo 1920 circa l'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni pronunciandosi a favore dell'ammissione degli Stati, membri della comunione internazionale, che presentino domanda di ammissione. Avrà, in ispecie, modo, il suo appoggio, la candidatura, già posta, dello Stato libero d'Irlanda. Per quanto concerne la *procedura di ammissione*, l'azione della delegazione sarà spiegata nel senso ch'essa, procedura, sia applicata nel più largo modo possibile; in ogni caso le condizioni non dovranno essere ulteriormente aggravate, in guisa da permettere alla Società delle Nazioni, nel suo proprio interesse, di conseguire rapidamente, nell'universalità, i suoi veri fini.

5. Quanto alla discussione del rapporto sull'opera del Consiglio e del Segretariato generale si confermano alla delegazione le istruzioni date nell'anno precedente. In modo generale, la delegazione riserverà il proprio giudizio sulle questioni che sono, anzitutto, di competenza del Consiglio e del regolamento delle quali sono, pertanto, responsabili le Potenze che del Consiglio fanno parte. Tuttavia, la delegazione è autorizzata ad associarsi, ove ne fosse il caso, agli interventi che tendessero a rafforzare l'autorità imparziale della Società delle Nazioni nella soluzione di certe questioni connesse coi trattati di pace. Finalmente, la delegazione deve dar opera a che, nelle questioni di natura giuridica si faccia più frequente appello alla Corte permanente di Giustizia internazionale all'Aja.

6. In quanto concerne l'elezione di un giudice alla Corte permanente di Giustizia internazionale, la delegazione svizzera è autorizzata ad accordare il proprio appoggio ed il proprio voto specialmente ad una candidatura che permetta alla scienza giuridica dell'America latina di conseguire una equa rappresentanza presso la Corte (si tratti di un giudice o di un supplente).

7. Le istruzioni date alla delegazione svizzera per la II Assemblea della Società delle Nazioni, confermate nel 1922, relativamente alla questione della soppressione o della modificazione dell'art. X del Patto, le serviranno nuovamente di linea di condotta. La delegazione resta specialmente autorizzata, pur opponendosi ad un'interpretazione estensiva, ad approvare, eventualmente, una risoluzione interpretativa che precisasse la portata reale dell'articolo in parola nel senso delle precedenti dichiarazioni del Consiglio federale.

Nel caso in cui la questione dell'emendamento o dell'interpretazione dell'art. X fosse nuovamente proposta, la delegazione si atterrà parimente alle istruzioni ricevute l'anno precedente.

La delegazione esaminerà, inoltre, attentamente la situazione risultante dalla circostanza che, finora, un numero insufficiente di Stati rappresentati all'Assemblea e, particolarmente, una parte soltanto delle Potenze rappresentate nel Consiglio hanno ratificato gli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni risolti nel 1921.

8. La delegazione svizzera conservandosi in ciò fedele all'attitudine precedente del Consiglio federale, darà il suo appoggio alle proposte che parranno di natura tale da affrettare la soluzione della limitazione degli armamenti. Ne riferirà al Consiglio federale e gli trasmetterà le proposte precise tosto che il rapporto della Commissione temporanea mista per la riduzione degli armamenti nonchè le proposte del Consiglio circa il rapporto stesso saranno noti nei loro particolari.

Nel corso delle deliberazioni per l'elaborazione di un trattato di mutua assistenza, la delegazione, nell'intento di scongiurare qualunque malinteso, richiamerà la riserva che impone alla Svizzera, nei riguardi delle questioni militari, il riconoscimento della sua neutralità perpetua nell'ambito della Società delle Nazioni. La delegazione non può neppure, nella misura in cui la situazione della Svizzera è in giuoco, approvare un regolamento che imponesse obblighi più estesi, dal lato economico, di quelli contenuti nell'art. XVI del Patto, interpretato alla luce della risoluzione dell'Assemblea del 4 ottobre 1921.

9. Per quanto concerne i rapporti degli organismi tecnici della Società delle Nazioni, come pure per ciò che riguarda l'attività della Società delle Nazioni nel campo umanitario e sociale, la delegazione svizzera prenderà, in massima, partito

nel senso dei rapporti particolari che sono stati preparati d'accordo coi dipartimenti competenti del Consiglio federale. La delegazione resta, ciò non di meno, autorizzata, ove occorresse, a trasmettere al Consiglio federale speciali proposte.

Durante le deliberazioni sui lavori dell'organizzazione economica e finanziaria, la delegazione appoggerà in ispecial modo le proposte tendenti a generalizzare l'arbitrato in materia di contratti commerciali.

10. Nell'occasione dell'esame del conto di previsione per l'anno 1924, la delegazione svizzera voterà, in massima, le proposte che, senza nuocere al compimento degli impegni assunti dalla Società delle Nazioni, avessero per iscopo una riduzione delle spese.

Quanto alla suddivisione delle spese, la delegazione insisterà perchè una classificazione provvisoria sia mantenuta fino al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento dell'art. VI. Domanderà che la quota-parte della Svizzera per l'anno prossimo non superi in ogni caso quella scaduta nel 1923.

11. La delegazione svizzera cercherà di ottenere che la Assemblea introduca un sistema per la rinnovazione periodica dei sei membri non permanenti del Consiglio, applicabile fino alla ratifica dell'emendamento dell'art. VI del Patto e tale da poter, se possibile, entrare senz'indugio in vigore.

La delegazione domanderà, ove ne fosse il caso, istruzioni complete al Consiglio federale in vista delle elezioni che avranno luogo al principio della sessione.



La delegazione svizzera alla IV Assemblea della Società delle Nazioni era composta nel modo che segue: l'on. Motta, consigliere federale, e l'on. Ador, ex-consigliere federale, furono nuovamente confermati come delegati; l'on. Forrer, consigliere nazionale, il quale, l'anno precedente, aveva funzionato da delegato-supplente, venne nominato delegato in sostituzione dell'on. Usteri, ex deputato al Consiglio degli Stati, il quale ebbe a declinare una rielezione, dopo aver assunto con distinzione, a tre riprese, il compito di membro della delegazione; l'on. Forrer, fu malauguratamente impedito, per ragioni di salute, d'assistere alle deliberazioni della IV Assemblea; il Consiglio federale nominò, in seguito, l'on. Bolli, deputato al Consiglio degli Stati, ed il signor Prof. W. Burckhardt, ambedue come

delegati-supplenti; il sig. P. Ruegger, segretario di legazione, disimpegnò le funzioni di segretario e di perito; il sig. D. Secretan, del Dipartimento politico, fu designato come segretario della delegazione.

In conformità del regolamento interno, che stabilisce al primo lunedì di settembre la data inaugurale dell'Assemblea, la sessione venne aperta il 3 settembre, dal visconte Ishii, delegato del Giappone e presidente in funzione del Consiglio della Società. Quarantasette Stati, sui cinquantadue che formano la Società, erano rappresentati. L'Argentina, la Bolivia, il Nicaragua ed il Pesù, : quali, l'anno precedente, non avevano mandate delegazioni, non ne mandarono neppure stavolta. Il Guatemala si unì agli Stati mancanti all'appello. Per contro, la Repubblica del Salvador, assente nel 1922, designò dei rappresentanti. Come di consueto, l'Assemblea cominciò colla nomina di una Commissione di otto membri per procedere alla verificazione dei poteri dei delegati.

Durante la seduta ch'ebbe luogo nel pomeriggio del giorno dell'apertura, il sig. Cosme de la Torriente y Peraza, 1° delegato di Cuba, venne eletto, con 24 voti, presidente della IV Assemblea. L'ordine del giorno fu adottato subito dopo; poi una commissione di sette membri venne incaricata di riferire all'Assemblea sulle questioni nuove di cui sarebbe stata chiesta l'iscrizione. Dopo di che, l'Assemblea, seguendo l'esempio delle sessioni precedenti, procedette alla costituzione delle sue commissioni. La formazione di sei commissioni, aventi ciascuna le proprie determinate competenze, può quasi essere fin d'ora considerata come l'applicazione di un diritto consuetudinario completante, su questo punto, il diritto costitutivo scritto del Patto.

La prima commissione ebbe per compito di studiare le questioni pendenti che interessassero l'organizzazione e la costituzione della Società. Nella sua prima seduta, essa scelse l'on. Motta, consigliere federale, come proprio presidente.

Fu devoluto alla seconda commissione l'esame dell'attività degli organismi detti tecnici e di redigere a questo proposito dei rapporti all'Assemblea. Questa commissione elesse a proprio presidente il Maharajah di Nawanagar, delegato dell'India. L'on. Ador rappresentò la Svizzera in questa commissione.

La terza commissione fu nuovamente incaricata di discutere le proposte relative alla riduzione degli armamenti. Consacrò in modo precipuo le proprie sedute al progetto di tratta-

to d'assistenza reciproca elaborato dalla commissione temporanea mista. Il sig. Skirmunt, delegato della Polonia, assunse la presidenza di questa commissione, nella quale la Svizzera fu rappresentata dall'on. Bolli, deputato al Consiglio degli Stati.

La quarta commissione trattò, come di consueto, il bilancio preventivo e le altre questioni finanziarie, nonchè l'ordinamento interno dei servizi della Società delle Nazioni. Le sue discussioni furono dirette dal sig. Nintchitch, delegato dello Stato serbo, croato e sloveno. La Svizzera vi fu rappresentata dal Prof. W. Burckhardt.

Il campo d'azione della quinta commissione, presieduta dal sig. de Mello-Franco delegato brasiliano, comprese l'esame delle questioni umanitarie e sociali alle quali la Società delle Nazioni dedica la propria attenzione. L'on. Ador rappresentò in questa commissione la Svizzera prendendo parte attiva alle discussioni.

Finalmente, al sesto commissione, alla quale incombeva il dovere di riferire sulle questioni politiche dell'ordine del giorno della sessione, chiamò alla propria presidenza l'on. Hymans, 1° delegato del Belgio. La Svizzera era rappresentata in questa commissione dall'on. Motta, consigliere federale.

Il presidente della sessione, sei vice-presidenti nominati direttamente dall'Assemblea ed i presidenti delle sei commissioni, i quali hanno simultaneamente il carattere di vice-presidenti dell'Assemblea, costituiscono l'ufficio presidenziale dell'Assemblea. I sei vice-presidenti eletti dall'Assemblea furono i signori: Lord Robert Cecil (Gran Bretagna), il conte di Gimeno (Spagna), Pusta (Estonia), Gabriel Hanotaux (Francia), il visconte Ishii (Giappone) e Gil Fortuol (Venezuela).

L'Ufficio dell'Assemblea, la cui importanza era stata considerevole già durante la sessione del 1922, ebbe, specialmente durante l'ultima riunione, a risolvere problemi spesso delicati. La cura, tra altro, di stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, ha esercitato, più di una volta, un'indubbia influenza sulle decisioni del Consiglio nelle più scottanti questioni della politica internazionale.

Nei corso dell'esposizione che segue, tratteremo, brevemente, dapprima i problemi che l'Assemblea ha studiato direttamente nelle sue sedute plenarie, poi le risoluzioni da essa prese su proposte delle sue commissioni.

II.

Le discussioni all'Assemblea.

L'esperienza fatta nel corso delle precedenti Assemblee della Società delle Nazioni aveva dimostrato che tutto il peso delle deliberazioni, in quanto almeno si trattasse di questioni amministrative e di organizzazione, gravava sulle sei commissioni. In quanto questioni di questa natura figurassero al proprio ordine del giorno, l'Assemblea in questa sua IV sessione si è effettivamente limitata, nelle sue sedute plenarie, a ratificare le proposte presentate dalle sue commissioni. Ciò non di meno, la IV Assemblea, specialmente, ha provato la funzione considerevole che le sedute plenarie sono chiamate a compiere, data la circostanza che esse costituiscono un foro in cui i problemi dell'attualità politica possono essere trattati direttamente, la qual cosa non ha mancato di verificarsi, non soltanto a proposito delle risoluzioni prese direttamente dall'Assemblea, ma anche a proposito dei voti ch'ebbero ad essere formulati intorno all'attività del Consiglio. L'esperienza fin qui fatta permette di affermare che il solo fatto che questa tribuna esiste e che è offerta così la possibilità a molti Stati di collaborare moralmente alla soluzione dei conflitti internazionali, esercita un'influenza indiscutibile sul volgere degli avvenimenti, non ostante che la Società delle Nazioni cozzì ancora contro ostacoli straordinari.

Come di consueto, il rapporto sull'*opera svolta dal Consiglio e dal Segretariato generale* dopo l'ultima sessione dell'Assemblea, ha fatto oggetto delle prime discussioni in seduta plenaria. Questo documento considerevole, ch'era stato comunicato agli Stati che sono membri della Società due mesi prima dell'apertura della sessione, è stato completato, come di solito, immediatamente prima dell'Assemblea, mediante un rapporto suppletivo sulle decisioni del Consiglio ed il lavoro del Segretariato durante i mesi di luglio e di agosto 1923. La discussione su quel che potrebbe dirsi il rapporto di gestione del Consiglio e del Segretariato generale s'è svolta durante le prime quattro sedute senza un ordine ben definito. I diversi capitoli del rapporto non sono studiati l'uno dopo l'altro. Suscitano piuttosto, una discussione generale, durante la quale i rappresentanti dei diversi Stati hanno l'occasione d'esporre in genere i loro voti e le loro domande intorno alla politica della Società. Questa procedura non offre, naturalmente, che assai di ra-

do l'occasione di esaminare ognuna delle decisioni prese dal Consiglio nel campo politico ed amministrativo nel corso del periodo decorso. Bisogna, d'altronde, convenire, che sarebbe difficile e fors'anche contrario all'interesse che esiste di evitare le difficoltà nella soluzione delle questioni della Società delle Nazioni, se l'Assemblea votasse, a sua volta, delle risoluzioni su questioni che abbiano già fatto argomento di deliberazioni da parte del Consiglio, il quale è un corpo che le è politicamente connesso. Il compito dell'Assemblea consiste, per contro, piuttosto, in conformità dell'uso invalso, nello stabilire i principi che devono determinare la politica della Società delle Nazioni nell'intervallo tra l'una e l'altra sessione ordinaria. In siffatte circostanze, l'atteggiamento adottato dalla delegazione svizzera in confronto del rapporto di gestione del Consiglio, si è informato, durante l'ultima sessione non meno che nelle precedenti, all'idea che non poteva trattarsi per essa di approvare esplicitamente le misure prese, ma soltanto di prendere cognizione delle soluzioni delle quali le Potenze rappresentate nel Consiglio devono addossarsi la responsabilità.

I primi oratori che parlarono intorno all'attività del Consiglio fecero allusione sia all'opera di ricostruzione dell'Austria, sia alle opere di soccorso a favore dei rifugiati del vicino Oriente, sia, finalmente, a diversi interventi politici della Società. Nel corso di una delle prime sedute plenarie, Agostino Edwards, 1° delegato del Cile e presidente della III Assemblea, si estesero in modo interessantissimo sul rapporto intercedente tra le risoluzioni votate dalla conferenza panamericana tenutasi a Santiago durante l'estate 1923 e l'opera della Società delle Nazioni. L'interesse principale delle sedute plenarie si concentrò tuttavia, fin dall'inizio, sullo svolgersi del conflitto italo-greco sorto in seguito all'assassinio, perpetrato il 27 agosto, dei rappresentanti italiani nella commissione internazionale per la delimitazione dei confini dell'Albania, conflitto che raggiunse il massimo della sua fase acuta mediante l'occupazione dell'isola di Corfù da parte delle truppe italiane, il 31 dello stesso mese.

Compito di un rapporto sull'attività della delegazione svizzera alla IV Assemblea della Società delle Nazioni non è quello di riferire ciascuna peripezia del conflitto fino alla sua soluzione. Le compete tanto meno di farlo in quanto l'Assemblea, in sé, non poteva essere chiamata ad intervenire direttamente per porre il litigio fintanto che il Consiglio della Società ne era investito. Ciò non di meno, vista la gravità particolare

di questo incidente, la cui soluzione è stata considerata come la prova per eccellenza che avrebbe potuto essere chiamata a subire l'idea di una organizzazione internazionale; visto, inoltre, le discussioni sulle questioni di principio che quell'incidente ha suscitato, il caso merita qualche particolare rilievo.

Come è noto, durante tutto il conflitto italo-greco, la questione della competenza della Società delle Nazioni ha costituito, in certa qual guisa, l'elemento centrale della discussione. Questa questione pregiudiziale è sorta specialmente in seguito alla circostanza che gli ufficiali italiani, vittime dell'attentato di Giannina, erano mandatari della Conferenza degli Ambasciatori e che questa autorità si sentiva di conseguenza autorizzata ad intervenire. La Grecia, la quale, in seguito all'occupazione di Corfù, aveva fatto appello, il 1 settembre, alla Società delle Nazioni, riconosceva, a sua volta, la competenza della Conferenza degli Ambasciatori. Due organi si trovavano così a trattare il conflitto. Il Consiglio della Società rinunciò a pronunciare, fin da principio, la propria competenza assoluta. Tentò piuttosto di facilitare, mediante uno scambio di vedute colla Conferenza degli Ambasciatori, un'intesa tra le Parti. Questa speranza si attuò. Senza assumere il carattere di un intervento propriamente detto, la collaborazione del Consiglio della Società delle Nazioni, sostenuta dall'appoggio morale della Assemblea plenaria del 12 settembre, ha reso la mediazione più facile e più rapida. Nell'Assemblea plenaria del 12 settembre, il visconte Ishii poté, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiarare che una soluzione soddisfacente del conflitto stava per verificarsi, al che il sig. London, 1° delegato dei Paesi-Bassi, rispose — in ciò esprimendo il voto dell'Assemblea — domandando al Consiglio di voler far conoscere, senza alcun fallo prima della chiusura della sessione, le misure ch'esso avrebbe preso.

Il Consiglio poté constatare, nella seduta pubblica ch'esso ebbe a tenere il 17 settembre, che il conflitto italo-greco era regolato, i rappresentanti delle due Parti avendo dichiarato che l'incidente era chiuso. La Grecia dichiarava di accettare in modo generale le condizioni che le erano fatte e l'Italia assumeva di fronte alla Conferenza degli Ambasciatori l'importante impegno di procedere, entro il 27 settembre, all'evacuazione militare dell'isola di Corfù. Il Consiglio si riservò tuttavia di risolvere ulteriormente le gravi questioni di principio che erano state suscitate nel corso della discussione.

Il fatto che una soluzione relativamente pronta ha potuto intervenire in questo conflitto internazionale, che non fu, per

un certo tempo, senza oscurare l'orizzonte, deve indubbiamente essere parzialmente attribuito alla pubblicità che fu data ad una grande parte delle deliberazioni del Consiglio, pubblicità, la quale permise un contatto costante coll'Assemblea, in quel volger di tempo riunita. Il capo della delegazione svizzera lo rilevò in un discorso ch'egli tenne, il 21 settembre, in seduta plenaria, in occasione della discussione sul rapporto di gestione del Consiglio. Egli illustrò il cammino percorso dal 1914 e mostrò come sia attualmente possibile di parare ad una minaccia di pericolo grazie all'esistenza di un metodo di collaborazione internazionale.

Come fu già indicato, il Consiglio deve ancora risolvere parecchie questioni di principio suscitate da questo conflitto, regolato dal punto di vista politico. Le interpretazioni che furono date, nel corso della discussione dell'incidente italo-greco, su alcuni articoli fondamentali del Patto dimostrano l'imperiosa necessità di dissipare i dubbi e gli errori che tuttora sussistono. Il Consiglio e l'Assemblea compresero parimente che è indispensabile di chiarire la questione, tanto importante dal punto di vista del diritto internazionale ed al cui proposito pare abbiano avuto corso dei concetti alquanto erronei, della responsabilità giuridica degli Stati sul territorio de' quali vengano commessi attentati politici. Il Consiglio ha, pertanto, risolto di affidare l'esame dei problemi giuridici che erano sorti ad un comitato di giuristi nel quale ciascuno degli Stati rappresentati nel Consiglio ha nominato un proprio delegato. Il 28 settembre, al domani dell'evacuazione di Corfù da parte delle truppe italiane, questa decisione del Consiglio fu comunicata all'Assemblea. Non incontrò un'accoglienza unanime. Parecchi oratori sostennero la tesi, già energicamente patrocinata nel seno del Consiglio dal rappresentante della Svezia, che le questioni giuridiche contenziose avessero dovuto essere deferite nel loro assieme alla Corte permanente di Giustizia internazionale siccome alla più alta istanza giuridica della Società delle Nazioni. Il rapporto che verrà redatto dal comitato dei giuristi nominato dagli Stati che fanno parte del Consiglio non avrà, naturalmente, che carattere preliminare. Le decisioni propriamente dette non saranno prese che dal Consiglio stesso e, ove si tratti di questioni di portata generale, dall'Assemblea della Società.

Nei discorso al quale alludemmo testè, il capo della delegazione svizzera formulò, su esplicito mandato del Consiglio federale, una riserva particolare circa la questione della respon-

sabilità degli Stati per i delitti perpetrati sul loro territorio. Egli stabilì che la procedura adottata nel caso del conflitto italo-greco non avrebbe potuto pregiudicare la soluzione da darsi al problema generale della responsabilità. Formulò, inoltre, il voto che il Consiglio facesse a questo proposito, a tempo opportuno, una comunicazione all'Assemblea. Il Consiglio federale farà rapporto, a suo tempo, alle Camere federali intorno al risultato dei lavori del comitato di giuristi, tanto per ciò che concerne la questione della responsabilità, che interessa in particolar modo la Svizzera in considerazione del suo tradizionale diritto d'asilo, quanto per ciò che concerne l'interpretazione del Patto della Società.

In conformità delle istruzioni del Consiglio federale, l'on. Motta affrontò parimente, nel discorso ch'egli pronunciò il 21 settembre, *altri punti* che il dibattito intorno al rapporto di gestione pareva permettere di discutere. Si vide tosto che la IV Assemblea, già preoccupata dal conflitto sorto tra due Stati che sono tra i suoi membri, non avrebbe trattato in modo abbastanza approfondito il problema delle riparazioni e dei debiti interalleati, il che aveva fatto oggetto di una risoluzione della III Assemblea, alla quale però il Consiglio non aveva creduto di dover dare ulteriore seguito. Pur affermando la sua convinzione che il Consiglio della Società delle Nazioni saprebbe, al momento opportuno, interporre i suoi buoni uffici per la soluzione dei problemi dai quali dipende la salvezza stessa dell'Europa, il relatore della delegazione svizzera non mancò di richiamare che tutti gli Stati, senza eccezione, sono interessati in sommo grado allo svolgimento di tali questioni.

Passando all'organizzazione giuridica della Società delle Nazioni, il 1° delegato svizzero mise in evidenza quanto fosse opportuno che le Potenze, la cui approvazione è necessaria per l'entrata in vigore degli articoli riveduti del Patto, ratificassero sollecitamente gli emendamenti adottati dalla II Assemblea. Ritorniamo su questo argomento, del quale anche la seconda commissione ebbe ad occuparsi. Chiudendo, l'on. Motta insistette sulla necessità che esiste, per poter dar loro una soluzione veramente giudiziaria, di sottomettere in maggior numero le questioni giuridiche litigiose alla Corte permanente di Giustizia internazionale. A questo proposito egli espresse la speranza che le grandi Potenze abbiano esse pure a seguire l'esempio dei piccoli Stati e si risolvano ad accettare il principio della giurisdizione obbligatoria della Corte.

Tra le questioni che furono inoltre direttamente trattate dall'Assemblea vi è l'*elezione di un giudice alla Corte permanente di Giustizia internazionale*, in sostituzione del defunto sig. Ruy Barbosa, brasiliano. (1). Il 10 settembre, l'Assemblea ed il Consiglio nominarono nuovamente un giurista brasiliano, il sig. Epitacio da Silva Pessoa, già presidente degli Stati Uniti del Brasile. Giova ricordare che l'on. Pessoa era uno dei candidati del gruppo nazionale svizzero della Corte permanente d'Arbitrato, presentati in conformità dell'art. 5 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale.

Il 29 settembre, giorno della chiusura della sessione, l'Assemblea procedette alla rinnovazione dei sei membri non permanenti del Consiglio. Come verrà più esplicitamente detto in seguito, non riuscì sfortunatamente, ancora possibile di far accettare dalla IV Assemblea un sistema di rinnovamento periodico. Fu giocoforza limitarsi a ripartire i mandati per il solo 1924. I membri del Consiglio nominati nel 1922, cioè la Svezia e l'Uruguay furono rieletti; fu confermato il mandato del Belgio, del Brasile e della Spagna; la Cecoslovacchia subentrò alla Cina.

Alla fine di questo capitolo dedicato alle discussioni dell'Assemblea, accenneremo ancora alle risoluzioni che furono prese il 27 settembre, su proposta della commissione dell'ordine del giorno, intorno ad un certo numero di questioni la cui iscrizione era stata domandata durante la sessione. La delegazione di Cuba aveva richiesto l'iscrizione del problema dell'*intermunicipalità*, cioè del mantenimento delle relazioni dirette tra le municipalità importanti dei diversi paesi e quello della *protezione delle donne che viaggiano sole*; un'altra proposta concerneva l'*assistenza internazionale giudiziaria degli indigenti*. L'Assemblea risolvette per ciascuno di questi casi il rinvio alla V. Assemblea, essendo l'importanza di questi problemi notoriamente secondaria.

III.

Questioni giuridiche e politiche.

La prima commissione doveva occuparsi di questioni la cui discussione, per la maggior parte, era già stata incominciata nel corso delle precedenti sessioni. Essa doveva innanzitutto pre-

(1) Vedi l'istruzione del Consiglio federale, n. 6.

sentare all'Assemblea rapporto e proposte intorno alla modificazione dell'art. X del Patto, domandata dal Canada. Doveva, inoltre, considerare nuovamente la possibilità di introdurre un sistema per la rinnovazione periodica dei membri non permanenti del Consiglio. Era evidente che, nella sua qualità di commissione giuridica, essa dovesse parimente esaminare la situazione risultante dalla circostanza che gli emendamenti al Patto votati nel 1921 non avevano ancora potuto entrare in vigore, non essendo stato conseguito il numero delle ratifiche richiesto. Per ciò che tocca principalmente l'emendamento all'art. XVI, la cui ratificazione incontra difficoltà particolari, la Gran Bretagna aveva proposto di sostituire un nuovo testo alla redazione che era stata adottata dalla II Assemblea. Finalmente, la I commissione diventò l'istanza alla quale le altre commissioni sottoposero i problemi di diritto suscitati dalle loro discussioni. La VI commissione pregò, per esempio, la I commissione di risolvere una questione giuridica pregiudiziale che le discussioni sul conflitto lituano-polacco avevano fatto sorgere.

Il 29 settembre 1922, cioè allo spirare della sua III sessione, l'Assemblea aveva adottato una risoluzione invitante il Consiglio a prendere tutte le misure opportune per sollecitare la ratificazione degli emendamenti risolti nel 1921. La Svizzera li ha ratificati definitivamente il 19 marzo 1923. Al principio della IV Assemblea, il numero delle ratificazioni intervenute era talmente aumentato che la maggior parte degli articoli modificati avrebbe potuto entrare in vigore se tutti i membri del Consiglio (secondo l'articolo XXVI l'assenso di tutti i membri del Consiglio e quello della maggioranza dell'Assemblea sono necessari) li avessero approvati. La delegazione della Nuova Zelanda presentò una mozione alla Assemblea, mozione che fu trasmessa per studio alla prima commissione, tendente a provocare l'esame delle vie e dei mezzi che permettessero di rendere più rapida la procedura di revisione del Patto. Il 26 settembre, l'on. Motta raccomandò, nella sua qualità di relatore della prima commissione, il voto di una risoluzione che fu adottata dall'Assemblea. Secondo tale risoluzione, l'Assemblea, pur considerando che la procedura costituzionale è sulla via del compimento anche negli Stati la cui ratificazione manca tuttora, prega tuttavia il Segretariato generale di mettersi in relazione coi delegati di tutti gli Stati-membri che non hanno ancora depositate le

loro ratificazioni. La situazione è attualmente, a questo riguardo, la seguente: Gli emendamenti agli art. IV, VI, XII, XIII, XV e XVI entreranno in vigore non appena saranno stati approvati dalla Spagna e dalla Francia. Il Belgio ha depositato, alla fine della IV sessione, gli strumenti d'adesione.

La situazione particolare che, nella questione della ripartizione delle spese della Società, risulta dalla circostanza che l'emendamento *all'art. VI* è rimasto finora lettera morta, verrà esposta in modo più esplicito nel capitolo dedicato ai lavori della quarta commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'art. XVI del Patto (sanzioni economiche), decisi or son due anni dall'Assemblea, non vi è più grande speranza, dato l'atteggiamento assunto in loro confronto da alcune grandi Potenze, ch'essi possano giungere ad entrare in vigore. La seconda frase del primo capoverso dell'art. XVI doveva esprimere nettamente, nella sua nuova forma, che « per la rottura delle relazioni tra persone appartenenti allo Stato in colpa e persone appartenenti agli altri membri della Società, il criterio distintivo sarà quello della residenza, non quello della nazionalità » (1). E' parimente conforme alla tesi che fu sempre sostenuta dalla Svizzera che il blocco economico non funziona se non da Stato a Stato e non tra le persone di nazionalità diversa nell'interno dello stesso paese. Prima dell'apertura della IV Assemblea, la Gran Bretagna propose — probabilmente a titolo di concessione, vista la grande opposizione che suscitava l'applicazione integrale del principio territoriale, opposizione che non era destinata a sollecitare la ratificazione degli emendamenti in questione — l'adozione di un testo nuovo. Secondo la proposta britannica, l'art. XVI del Patto dovrebbe essere precisato nel senso che l'*obbligo* di rompere le relazioni con uno Stato in infrazione del Patto non avrebbe effetto che da Stato a Stato, ma che competerebbe ai membri della Società delle Nazioni di decidere liberamente se sia il caso di proibire parimente le relazioni tra i loro nazionali e le persone residenti *fuori* dello Stato violatore.

L'Assemblea evitò di procedere all'esame di questa proposta nel corso della IV sessione. Fu d'opinione specialmente,

(1) Vedere il messaggio del Consiglio federale del 4 gennaio 1922 concernente gli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni, pag. 262 del vol. I del *Foglio federale* del 1922.

che occorresse in ogni caso attendere per vedere se gli emendamenti al Patto, votati nel 1921, fossero accettati o respinti prima di poter pronunciarsi su nuove modificazioni. Risolvette, pertanto, d'iscrivere nell'ordine del giorno della V sessione la discussione del progetto di emendamento britannico. Come ebbe a rilevare espressamente il capo della delegazione svizzera, è fuori di dubbio che le risoluzioni interpretative che l'Assemblea ha adottato nella sua prima sessione relativamente all'art. XVI del Patto restano in vigore fino all'accettazione delle nuove modificazioni; il punto 13 delle risoluzioni del 4 ottobre 1921 pone, come è noto, il principio che la residenza è il criterio per la rottura delle relazioni cogli *attinenti* dello Stato violatore del Patto.

La IV Assemblea ha potuto prendere una posizione più netta, almeno in un senso, rispetto alla *proposta canadese di emendamento, all'art. X del Patto*. Nel proprio messaggio del 4 gennaio 1922 sugli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni, il Consiglio federale ha riprodotto la risoluzione che era stata adottata dalla II Assemblea circa il primo progetto canadese, che tendeva alla soppressione pura e semplice dell'art. X. Rinunciando all'idea della soppressione, il Canada aveva formulato, nel corso della III Assemblea, un'altra proposta chiedente l'aggiunta di un nuovo capoverso, che stipulasse esplicitamente che l'*impegno* non può in nessun caso implicare per i Governi degli Stati-membri l'obbligo di commettere senz'altro un atto di guerra qualunque dietro la semplice raccomandazione del Consiglio, cioè senza un'autorizzazione del loro Parlamento. Lo studio della seconda modificazione del Canada, aggiornata dall'Assemblea del 1922 (1), figurava all'ordine del giorno della IV sessione. La prima commissione si chiarì dell'opinione che fosse il caso di tener conto del desiderio del Canada, non procedendo ad una revisione propriamente detta, ma adottando una risoluzione interpretativa. L'Assemblea esaminò questa questione nei giorni 24 e 25 settembre. Il voto che pose fine alle discussioni non rivelò forse l'unanimità alla quale ci si attendeva. Sui 43 Stati che presero parte alla votazione, 29 si pronunciarono per l'adozione di una risoluzione che precisasse la portata dell'art. X, 1 si oppose e 13 si astennero dal votare. L'Assemblea dovette rinunciare a formulare una risoluzione propriamente detta,

(1) Vedere il rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea della Società delle Nazioni. *Foglio federale*, vol. I del 1923, pag. 367 e segg.

l'unanimità essendo di rigore per ciò fare. Quanto alla delegazione canadese, essa potè dichiararsi soddisfatta perchè i membri della Società si erano pronunciati nella loro maggioranza manifestamente a favore dell'interpretazione data dal suo Governo a questo art. X, oggetto di tante contestazioni. Quantunque la risoluzione interpretativa non avesse chiarito tutti i punti esaminati dal Consiglio federale nel suo messaggio del 4 agosto 1919 sull'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni, le sue istruzioni permettevano alla delegazione svizzera di accettare la risoluzione.

Le discussioni della prima commissione provarono di nuovo che bisogna rinunciare all'idea di introdurre un sistema per la *rinnovazione periodica dei membri non permanenti del Consiglio*, fino a tanto che l'emendamento all'art. IV, risolto dall'Assemblea del 1922, non sia entrato in vigore. Se si vuol conseguire — scopo al quale è desiderabile si pervenga — una certa rotazione nella ripartizione dei seggi non permanenti del Consiglio, converrà di ottenere innanzitutto le ratificazioni che tuttora mancano all'emendamento. Frattanto, la IV Assemblea si è limitata ad esprimere per una seconda volta il voto che l'Assemblea, nella elezione de' sei membri non permanenti del Consiglio, stabilisca la propria scelta tenendo conto delle grandi famiglie etniche. Essa decise, inoltre, di inserire nel proprio regolamento interno le norme procedurali emanate l'anno precedente per la nomina dei membri non permanenti del Consiglio (1). Le risoluzioni del 29 settembre 1922, che contengono gli elementi di un sistema di rinnovazione periodica raccomandavano all'Assemblea del 1923 di adottarle. Abbiamo già parlato del risultato delle elezioni per l'anno prossimo, le quali ebbero luogo il 29 settembre.

L'attività della sesta commissione dell'Assemblea, la quale sedette sotto la presidenza dell'on. Hymans, primo delegato del Belgio, e della quale l'on. Motta faceva parte, ha trattato, durante la IV sessione, un numero di questioni politiche molto inferiore a quello degli anni precedenti.

Il conflitto lituano-polacco, il cui componimento non è ancora avvenuto, spinse il governo lituano a ricorrere in appello all'Assemblea, nell'intento di ottenere — contrariamente a ciò che una decisione del Consiglio, presa al principio

(1) Vedere il rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea.

dell'anno, aveva risolto — che certi aspetti della lite fossero sottoposti alla Corte permanente di Giustizia internazionale. Si trattava della questione pregiudiziale, importante dal punto di vista del diritto della Società delle Nazioni, se ed a quali condizioni l'Assemblea possa essere chiamata a risolvere, a sua volta, intorno a questioni che siano già state risolte da parte del Consiglio. La prima commissione dell'Assemblea, richiesta di pronunciare il suo parere a questo proposito, comunicò che l'Assemblea poteva sottoporre alla Corte internazionale di Giustizia il quesito di massima se, cioè, il Consiglio, nel caso in cui una decisione precisa fosse già stata presa, avesse agito entro i limiti della propria competenza. L'Assemblea non giunse tuttavia a conclusioni definitive sul caso particolare che aveva fatto sorgere il problema, il rappresentante della Lituania avend'egli stesso proposto di rinviare alla V Assemblea la discussione sul proprio appello.

Il conflitto sorto tra la Finlandia e la Russia dei Sovieti a proposito della *Carelia orientale* ha costituito parimente una di quelle questioni politiche che ebbero ad essere discusse dalla sesta commissione. La Corte permanente di Giustizia internazionale era stata, come si sa, investita di questo problema, ma si era dichiarata incompetente. L'Assemblea ha preso, per finire, atto di una dichiarazione della Finlandia che considera come impegni d'ordine internazionale il trattato di Derpat concluso colla Russia dei Sovieti nonchè le dichiarazioni annesse relative allo Statuto della Carelia orientale.

Il problema della *protezione delle minoranze*, del quale si era molto occupata la III Assemblea della Società delle Nazioni, non ha fatto oggetto che di una breve discussione durante l'ultima sessione. La sola decisione che sia stata presa garantisce, in fondo, un principio che l'Assemblea aveva già riconfermato nel corso delle sue precedenti riunioni. Il 5 settembre, il Consiglio aveva deciso, scostandosi in ciò dalla giurisprudenza che aveva fino ad allora seguito, che la comunicazione delle petizioni delle minoranze sarebbe stata limitata da allora in poi ai membri del Consiglio. Ciò non di meno, l'Assemblea del 1923 dichiarò, con risoluzione del 26 settembre, che in virtù dei principî stabiliti nel 1922, qualunque membro della Società può prendere cognizione, se ne fa domanda, delle petizioni che sono state presentate al Consiglio.

La IV Assemblea ha preso, inoltre, conoscenza dei rapporti presentati dalla *commissione permanente dei mandati*

relativamente ai territori posti sotto l'amministrazione dell'Africa del sud, dell'Australia, della Gran Bretagna, del Giappone e della Nuova Zelanda. L'Assemblea fece constatare che erano stati compiuti notevoli progressi dall'ultima sua sessione nei territori posti sotto il proprio mandato. Essa dovette, tuttavia, consegnare in una risoluzione il suo rincrescimento per ciò che dopo la repressione della rivolta degli indigeni del distretto di Bondelszwart (1) non avessero potuto ancora essere stabilite condizioni soddisfacenti in quella parte dell'Unione sud-africana. Convieni rilevare che la delegazione dell'Africa del sud si è associata a questa risoluzione, adottata il 26 settembre.

La risoluzione che tratta dei mandati della Società delle Nazioni parla pure delle misure che furono prese, nei territori sotto mandato, contro la *schiavitù*. La questione della schiavitù in generale, ch'era stata posta dalla III Assemblea all'ordine del giorno della IV sessione, venne trattata dalla sesta commissione, della quale fece parimente parte il rispettivo delegato svizzero. Sulla base di una risoluzione presa nel settembre 1922, il Consiglio aveva invitato gli Stati membri a comunicargli tutte le informazioni che loro pervenissero sulla schiavitù nei paesi in cui essa tuttora sussiste. La IV Assemblea fece un passo di più domandando al Consiglio di incaricare un organo competente di condurre le inchieste necessarie.

Le proposte più importanti che la sesta commissione ebbe a formulare all'Assemblea furono quelle concernenti l'*ammissione di Stati nuovi nella Società delle Nazioni*. Una domanda di entrare nella Società era stata fatta dallo Stato libero d'Irlanda, recentemente costituito, e dall'Etiopia. L'Assemblea fece propria la proposta della sua commissione politica votando all'unanimità l'accettazione di questi due Stati. L'Irlanda entra nella Società collo statuto giuridico di un dominio dell'Impero britannico. L'Etiopia, la cui ammissione è stata assoggettata a certe condizioni — la schiavitù domestica non sarebbe ancora stata, a quanto si affermò, abolita nel suo territorio, — ha firmato una dichiarazione secondo la quale essa si impegna ad uniformarsi ai dispositivi delle convenzioni di San Germano circa la tratta degli schiavi ed il controllo del traffico delle armi e delle munizioni ed a

(1) V. il rapporto del Cons. fed. sulla III Assemblea della Società delle Nazioni.

fornire regolarmente al Consiglio tutte le informazioni che potrebbe desiderare in questi due campi.

L'ammissione di due nuovi membri ha portato a 54 il numero degli Stati che fanno parte della Società delle Nazioni.

IV.

Riduzione degli armamenti.

Nell'intervallo compreso tra la III e la IV Assemblea, il principale sforzo della commissione temporanea mista della Società delle Nazioni per la limitazione degli armamenti s'è svolto intorno alla preparazione di un disegno preliminare di *trattato di mutua assistenza* nel senso della risoluzione XIV, adottata dalla III Assemblea il 27 settembre 1922 (1). Come è noto, questa risoluzione esprimeva l'idea che, nello stato attuale del mondo, un gran numero di Governi non potevano assumersi la responsabilità di una seria riduzione dei loro armamenti, a meno di ricevere in cambio una garanzia sufficiente per la sicurezza del loro paese. Allo scopo di assicurare l'applicazione dei dispositivi dell'art. VIII del Patto, e di tener conto di questa situazione, si proponeva di istituire, nel quadro della Società delle Nazioni, un sistema contrattuale di garanzie.

Nella sessione della commissione temporanea mista del mese di febbraio, Lord Robert Cecil, completando e modificando in ciò la proposta ch'egli aveva fatto alla III Assemblea, presentò un disegno, da lui elaborato, di patto di garanzia, il quale moveva dall'idea che fosse il caso, innanzitutto, di provocare la conclusione di un trattato *generale*. Ispirandosi a motivi diversi, il tenente-colonnello francese Requin stese un disegno che presentò alla commissione nella sua sessione di giugno. A differenza del piano di Lord Robert Cecil, quello del signor Requin consisteva nel cominciare colla conclusione di trattati particolari e di completarli in seguito semplicemente con un patto generale. I due disegni non furono esaminati soltanto dalla commissione temporanea mista; furono parimente trasmessi per istudio alla commissione permanente consultiva per i problemi militari, navali

(1) Vedi il rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea della Società delle Nazioni.

ed aerei, istituita in conformità dell'art. IX del Patto. Al momento in cui si apriva la IV assemblea, le varie proposte che erano state presentate alla commissione temporanea mista avevano preso corpo in un disegno destinato a fornire una base di discussione per i dibattiti successivi. Nel corso delle deliberazioni della terza commissione dell'Assemblea, vennero portate modificazioni talvolta importanti al disegno. Un grandissimo numero di Stati, se non la maggioranza di quelli che erano rappresentati all'Assemblea, si mostrò molto riservato in confronto del trattato. Alla votazione finale alla quale procedette la terza commissione, il 27 settembre, la maggior parte degli Stati si limitò a votare una risoluzione, la quale, invece di contenere, come lo si era dapprima proposto, una raccomandazione a favore del patto di garanzia, ne prescrive semplicemente la trasmissione ai governi, per esame.

Le resistenze contro le quali l'adozione di un disegno di trattato di mutua assistenza era andata a dar di cozzo movevano da considerazioni diverse. Un patto di questo genere, e ciò è indiscutibile, introdurrebbe un principio nuovo per la Società delle Nazioni, quello delle garanzie militari, e farebbe, in certa guisa, della sua attuazione un requisito pregiudiziale della riduzione degli armamenti. Nè l'art. VIII nè l'art. IX del Patto — nel loro vero spirito — non parlano di reciproca assistenza militare. L'art. VIII che tratta della limitazione delle forze militari, non dichiara che quanto segue: « Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinchè i vari Governi li esaminino e provvedano ». Così stando le cose, nelle deliberazioni di Ginevra fu fatto osservare, specialmente dagli Stati del Nord, che il Patto stesso non fa dipendere la riduzione degli armamenti dall'attuazione di un sistema di garanzie materiali; è deplorabile che il disegno lasci supporre che garanzie e disarmo non siano che una sola ed istessa cosa, laddove, evidentemente, è necessario di perseverare sulla via della riduzione anche se l'idea delle garanzie dovesse cadere. D'altra parte, non si può affermare che il sistema delle garanzie sia in reale *contraddizione* col Patto della Società delle Nazioni e, di conseguenza, che il sistema delle garanzie modifichi od annulli talune sue disposizioni. Il rapporto della terza commissione dell'Assemblea intorno al disegno di trattato per la mutua assistenza fa rilevare come il sistema delle garanzie

non sia che un *mezzo*, la cui applicazione — almeno per ciò che riguarda la situazione particolare di certi Stati — è stata giudicata necessaria per attuare praticamente la riduzione degli armamenti. E' d'altronde, tanto più spiegabile che alcuni Stati abbiano creduto di dover ricorrere a questo mezzo in quanto la Società delle Nazioni è sembrata loro meno un'istituzione di mutuo soccorso ed assai più un metodo di negoziati internazionali.

La circostanza che il disegno di trattato di mutua assistenza, sottoposto alle deliberazioni della terza commissione, riconosce la legittimità di *accordi particolari* ha pure suscitato obiezioni. Giova confessare che accordi regionali non collimano facilmente col principio stesso della Società delle Nazioni, la quale doveva sostituire il sistema di equilibrio delle Potenze mediante il sistema dell'organizzazione internazionale. Che, nelle deliberazioni commissionali, non si sia trovato neppure un terzo dei membri della Società delle Nazioni che si fosse apertamente pronunciato per il principio delle convenzioni particolari, principio espresso dall'art. 6 del progetto di trattato, mentre molti Stati si sono astenuti, dimostra a qual punto tal modo di vedere sia esteso tra i membri della Società delle Nazioni. D'altra parte, è innegabile che, sotto l'attuale sua forma, il Patto non contiene divieto formale alcuno di concludere convenzioni militari particolari. Nemmeno è contestabile — tanto per il diritto della Società delle Nazioni in particolare quanto per il diritto delle genti in generale — che è ammesso il principio secondo il quale ciò che non è esplicitamente proibito è permesso ai membri della comunanza internazionale. Si fa inoltre valere che gli accordi particolari, nell'ambito di un trattato generale di mutua assistenza, possono essere considerati come « intese regionali », che, secondo l'art. XXI del Patto, sono state dichiarate compatibili colla Società delle Nazioni.

Finalmente, le ampie competenze che il disegno attribuisce al Consiglio della Società in tema di sanzioni ha suscitato molte critiche. Gli Stati facenti parte del trattato di mutua assistenza dovrebbero consentire a cedere al Consiglio dei diritti la cui importanza supera di gran lunga il Patto. Questa delegazione di poteri non potrebbe, in alcun caso, ciò è sottinteso, implicare un obbligo giuridico nuovo nè alcun nuovo dovere per gli Stati che non fossero per aderire al trattato.

Il problema dell'elaborazione di un patto di garanzia non ha, pertanto, fatto un passo sensibile in avanti. Nè si può ancora dire in modo certo che si approderà alla conclusione di un trattato generale. Risulta, per contro, da certj indizi, che gli organi della Società delle Nazioni dovranno tentare *altre vie ed altri mezzi*, per risolvere la questione, tanto importante per il mantenimento della pace, della riduzione degli armamenti come essa è posta dall'art. VIII del Patto. Siccome un disegno definitivo di trattato di garanzia non è ancora apparso, sarebbe prematuro di stabilire la linea di condotta che dovrebbe assumere il nostro paese di fronte ad esso. Pare, tuttavia, fin d'ora, come certo che quand'anche la Società delle Nazioni dovesse concludere un trattato di mutua assistenza e dargli la forma che è stata prevista dalla IV Assemblea, l'organizzazione istituita dal Patto non potrebbe esserne colpita al punto da modificare la situazione giuridica dei membri della Società che non lo firmassero.

La questione se convenga alla Svizzera di aderire o no ad un patto di garanzia del genere di quello che è stato discusso dalla IV Assemblea non si pone neppure. La situazione particolare del nostro paese nella Società implica una risposta categorica su questo punto. Le dichiarazioni fatte dalla delegazione svizzera, in nome del Consiglio federale, non lasciano sussistere dubbio di sorta. Gli altri membri della Società delle Nazioni non s'attendevano, d'altronde, un'adesione da parte nostra. Il rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea dà conto dell'atteggiamento assunto dalla delegazione in questa questione fin dal 1922. Il Consiglio federale ha rinnovato e confermato le dichiarazioni anteriori de' suoi rappresentanti quando si trattò, per esso, di rispondere all'invito del Consiglio, rivolto ai Governi in conformità del desiderio della III Assemblea, di pronunciarsi sui principj stabiliti nel settembre 1922. In occasione della IV Assemblea, la delegazione svizzera ha tenuto nuovamente, in conformità delle sue istruzioni, ad evitare qualunque malinteso richiamando, nel corso della discussione sul disegno di trattato, i doveri che la sua neutralità impone alla Svizzera anche nell'ambito della Società delle Nazioni. Nella seduta della terza commissione, del 18 settembre, l'on. Bolli, nella sua qualità di delegato svizzero, ha sottolineato l'impossibilità che esiste per la Confederazione, data la sua situazione speciale, di aderire ad un accordo che le imporrebbe obblighi diversi da quelli che essa si è assunta ac-

cedendo al Patto interpretato, in quanto ne concerna, alla luce della dichiarazione di Londra. E' pure per questa ragione che la delegazione svizzera si è astenuta dal votare quand'ebbe luogo lo scrutinio sul principio stesso del trattato di assistenza.

La discussione di un patto di garanzia ha preso un posto talmente considerevole nelle deliberazioni della terza commissione che questa non s'è più trovata in grado di prendere delle risoluzioni importanti nelle altre questioni militari. Ciò non di meno l'attenzione della Società delle Nazioni dovrà concentrarsi in particolar modo su questi problemi sia che l'idea dell'assistenza si attui, in una forma od in un'altra, sia che cada. Nella questione del *controllo della fabbrica privata di armi e di munizioni*, che aveva già occupato di sé l'Assemblea nelle sessioni precedenti (1) ma che era ineontestabilmente entrata in un periodo di stagnamento, l'Assemblea raccomandò al Consiglio d'invitare la commissione temporanea mista per la riduzione degli armamenti ad elaborare, d'accordo colla commissione economica, un disegno di convenzione destinata a fare, quando ne sia giunto il momento, l'oggetto di una conferenza internazionale (2).

L'Assemblea si studiò di trovare il modo di attuare il *controllo del traffico delle armi e delle munizioni* che la convenzione di San Germano dell'11 settembre 1919 avrebbe dovuto regolare, ma che non è riuscita a regolare, perchè il trattato non era entrato in vigore in seguito al rifiuto degli Stati Uniti ad aderirvi. La terza commissione propose — e l'Assemblea vi si dichiarò d'accordo — di riprendere un'idea ch'era già stata adottata nel 1922 e che consisteva nell'affidare alla commissione temporanea mista per la riduzione degli armamenti la cura di preparare progetti di nuove convenzioni a tal riguardo.

La commissione temporanea mista deve continuare a raccogliere *informazioni statistiche* sugli armamenti di tutti i paesi. Dal punto di vista della suddivisione delle competenze, le risoluzioni della IV Assemblea nel campo della limitazione delle forze di guerra constatano che spetta ormai al Consiglio di attuare la collaborazione diretta coi Governi nell'intento di preparare il piano generale di riduzione degli armamenti pre-

(1) Vedi il rapporto sulla III Assemblea.

(2) Vedi il rapporto sulla III Assemblea.

visto dall'art. IV del Patto. Tuttavia e contrariamente a ciò ch'era stato proposto nella terza commissione, l'Assemblea decise di prorogare fino a nuovo avviso, ed in ogni caso per un anno, il mandato della commissione temporanea mista.

A domanda della delegazione norvegese, l'Assemblea ha ripreso l'idea, della quale le risoluzioni delle sessioni precedenti parlavano già, di una *limitazione delle spese militari*. Lo ha fatto tuttavia in un modo che non impegna i Governi. Raccomanda, cioè, di non oltrepassare, in massima, nel corso del periodo necessario alla elaborazione di un piano generale di riduzione degli armamenti, le spese previste nel bilancio di previsione attuale.

Non è sfortunatamente stato possibile di discutere proposte concrete intorno alla possibilità di proibire *l'uso di gas tossici od altre armi chimiche*, questione, questa, che la delegazione svizzera aveva seguito con vivo interesse durante le sessioni precedenti. Come in pressochè tutti i campi connessi col disarmo, gli organi consultivi della Società delle Nazioni, proseguono ancora, a questo proposito i loro lavori preparatori. L'Assemblea si è, pertanto, limitata ad invitare il Consiglio a garantire con ogni mezzo la maggior pubblicità possibile del rapporto sulla guerra chimica che la commissione temporanea mista sta per condurre a termine. La delegazione svizzera, fedele alle proprie istruzioni, ha votato, nella misura del possibile, le proposte che sembrano atte ad accelerare una riduzione efficace degli armamenti, almeno sotto certi aspetti.

V.

Organismi tecnici della Società delle Nazioni. Attività della Società nel dominio umanitario e sociale.

Come negli anni anteriori spettò alla seconda commissione dell'Assemblea di esaminare l'attività spiegata, dalla III alla IV sessione, dagli *organismi tecnici della Società delle Nazioni*. Conforme ancora all'uso fino ad allora seguito, la *quinta commissione* si è occupata delle *questioni umanitarie e sociali* che la Società delle Nazioni abbraccia, a titolo provvisorio e definitivo, nell'ambito della sua azione. L'on. Ador rappresentò la Svizzera in queste due commissioni.

L'assemblea del 1921 aveva già dato una base permanente all'*organizzazione delle comunicazioni e del transito*. Dal momento che una seconda riunione della conferenza generale di questo organismo era convocata per il 15 settembre 1923, l'Assemblea si è limitata a prendere cognizione dei lavori preparatori che i servizi permanenti dell'organizzazione avevano compiuto.

L'*organizzazione economica e finanziaria* della Società delle Nazioni è tuttora un organismo provvisorio. La seconda Assemblea ha tuttavia preso nota con soddisfazione della decisione del Consiglio di prorogare, fino a nuovo ordine, il mandato della commissione economica finanziaria, pur lasciando al suo servizio l'attuale ordinamento. La seconda commissione e, in seguito, l'Assemblea hanno dato la loro approvazione al programma dell'organizzazione che comprende, tra altro, il problema dell'unificazione dei dispositivi concernenti le cambiali, la doppia imposta e l'evasione fiscale. L'Assemblea ha parimente votato una risoluzione che insiste sull'importanza della conferenza per le formalità doganali che si è aperta a Ginevra il 15 ottobre. L'idea di stabilire mediante un accordo internazionale un riconoscimento generale della validità della clausola compromissoria negli accordi commerciali ha dato luogo ad una profonda discussione. In conformità delle istruzioni del Consiglio federale, il rappresentante svizzero nella seconda commissione ha sostenuto questo disegno. Un protocollo per le firme venne aperto nel corso della sessione. Le relative stipulazioni faranno argomento di speciale rapporto del Consiglio federale, al momento opportuno.

La *questione della ricostruzione dell'Austria*, che aveva in particolar modo occupato l'organizzazione economica e finanziaria della Società delle Nazioni, ha fatto oggetto di una risoluzione particolare nella quale l'Assemblea ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti dal 1922 al 1923. Tale risoluzione venne adottata in seguito ad un rapporto molto particolareggiato dell'on. Ador, che ha insistito, specialmente, sul concorso prestato dai servizi permanenti della Società delle Nazioni.

Nel desiderio di mettere la Società delle Nazioni in grado di compiere le mansioni che le incombono, a termini dell'articolo 25 f) del Patto, la I. Assemblea aveva deciso

la creazione di un'ampia *organizzazione d'igiene* (1). Il piano elaborato nel 1920 prevedeva l'incorporazione pura e semplice, nell'organizzazione d'igiene della Società delle Nazioni, dell'Ufficio internazionale dell'Igiene pubblica istituito mediante l'accordo di Roma del 1907. In quella occasione, il Consiglio si assunse, nella primavera del 1921, di adattare l'idea dell'Assemblea alle circostanze. Risultò da tali modificazioni delle risoluzioni del 1920 un'*organizzazione provvisoria d'igiene*, la quale, avendo ottenuto l'approvazione della II. Assemblea (2) funzionò fino al 1923.

Rendendosi conto degli inconvenienti che derivavano dal fatto d'avere, a Parigi, un ufficio internazionale d'igiene pubblica e, a Ginevra, un'organizzazione provvisoria d'igiene della Società delle Nazioni, la III. Assemblea incaricò il Consiglio di riprendere in esame l'idea di una cooperazione delle due istituzioni, non più per la via, troppo ristretta, dell'incorporazione dell'una nell'altra, ma nel senso più largo e più compatibile coll'accordo ch'è alla base dell'ufficio, di una collaborazione (3).

La III. Assemblea si è, pertanto, trovata di fronte ad un *disegno d'organizzazione* permanente d'igiene della Società delle Nazioni, stabilito sul principio di relazioni tra Ginevra e Parigi abbastanza elastiche per poter essere accettate dagli Stati partecipanti all'accordo di Roma. Su proposta della seconda commissione, l'Assemblea ha deciso, in data 15 settembre, di approvare il piano che le era stato proposto. Gli Stati firmatari dell'accordo di Roma avendo a lor volta e in tale qualità dato, nel corso della sessione tenutasi a Parigi dall'Ufficio internazionale d'igiene pubblica, il loro consenso al disegno stesso si è potuto finalmente conseguire un'*organizzazione d'igiene della Società delle Nazioni*.

Essa comprende: un *consiglio generale consultivo d'igiene*, un *comitato permanente* ed una *sezione d'igiene* presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni.

Le funzioni del Consiglio generale consultivo d'igiene sono affidate — e qui tocchiamo un lato delicato della que-

(1) Rapporto del Consiglio federale sulla gestione del Dipartimento politico del 1920.

(2) Rapporto del Consiglio federale sulla II Assemblea.

(3) Rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea.

stione -- al comitato dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica, che resta autonomo e che conserva a Parigi la propria sede senza modificazione alcuna della propria composizione e delle sue attribuzioni. Quanto alle competenze del Comitato permanente e della sezione d'igiene, esse restano presso a poco tali e quali erano loro state conferite dalla prima Assemblea.

La soluzione, che la IV. Assemblea ed il comitato dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica hanno dato al problema di un'organizzazione d'igiene della Società delle Nazioni, può essere considerata come soddisfacente. Senza arrivare alla creazione di un solo ed unico organismo, essa mette, ciò non di meno, fine ad un dualismo dannoso. L'idea di una fusione completa potrà, è superfluo avvertirlo, essere ripresa quando tutte le Potenze contraenti dell'accordo di Roma saranno entrate a far parte della Società delle Nazioni.

La IV. Assemblea non ha limitato la propria attività nel campo sanitario alla sola decisione di creare un'organizzazione d'igiene. Essa ha approvato incondizionatamente l'attività svolta da questo servizio nel periodo della propria esistenza provvisoria ed ha dato il suo pieno ed intero consenso « alle intenzioni manifestate per i suoi lavori ulteriori ».

L'opera dell'organizzazione d'igiene della Società delle Nazioni è particolarmente feconda. Molteplici sono i campi nei quali essa esplica la propria attività: inchieste sulla quantità di stupefacenti necessari ai bisogni della medicina e della scienza presso le diverse nazioni; tentativi per l'unificazione dei metodi di dosatura dei sieri, regolamento sanitarie sulle vie acquedotti internazionali. Due rami d'attività, soprattutto, meritano d'essere rilevati: gli scambi del personale sanitario e la pubblicazione delle informazioni epidemiologiche. Grazie al generoso intervento del comitato internazionale d'igiene della Fondazione Rockefeller, la Società delle Nazioni dispone attualmente di due fondi. L'uno garantito per tre anni e che ammonta a 60.000 dollari l'anno, è destinato a ciò che si chiama lo scambio di personale sanitario, cioè ai tirocini che funzionari di un'amministrazione nazionale compiono gratuitamente presso gli uffici di igiene di altri Stati. L'altro, di 30.000 dollari annui, per cinque anni, consente alla sezione d'igiene della Società delle Nazioni di

pubblicare, tutti i dieci giorni circa, dei dati sullo stato sanitario del mondo.

Cinque scambi di personale sanitario hanno avuto luogo nel 1923. Ne sono previsti quattro per il 1924, di cui uno in Svizzera. Sono apparsi, finora, 60 rapporti epidemiologici. L'amministrazione federale ne riceve un numero di copie sufficiente perchè possano essere ripartite fra i principali istituti d'igiene della Svizzera, le autorità sanitarie dell'armata ed alcuni stabilimenti cantonali d'igiene tra i più importanti.

Le prime risoluzioni presentate all'Assemblea dalla *quinta commissione*, nel campo dei problemi sociali ed umanitari, furono quelle concernenti la *tratta delle donne e dei fanciulli*. Tre accordi internazionali sono finora stati conclusi a questo riguardo. La Svizzera non fa parte che del primo, cioè dell'accordo internazionale per la repressione della tratta delle bianche, del 18 maggio 1904. Essa non ha ancora aderito alla convenzione del 4 maggio 1910 e non ha ratificato la convenzione per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli del 30 settembre 1921, da essa firmata il 3 ottobre dello stesso anno (1). Per quanto concerne l'ultimo trattato, l'Assemblea ha espresso il proprio rammarico perchè soltanto un così esiguo numero di Stati, una quindicina appena, l'abbia ratificato. Il Consiglio federale farà tutto quanto dipenderà da esso per sottoporre alle Camere federali gli accordi del 1910 e del 1921.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato un certo numero di proposte elaborate dalla commissione consultiva per la tratta, la quale commissione, lo si ricorderà forse, è stata istituita dal Consiglio della Società addì 10 settembre 1921 e 14 gennaio 1922. Tali proposte tendono a provocare un'inchiesta — che sarà sussidiata da istituzioni di beneficenza degli Stati Uniti — sulle condizioni nelle quali la tratta viene esercitata e ad ottenere dai governi che assicurino la libertà delle donne impiegate nelle case di tolleranza e, finalmente, a prevedere l'impiego di donne nei corpi di polizia incaricati di reprimere la prostituzione.

Le deliberazioni della quinta commissione circa il *traffico dell'oppio e d'altre droghe nocive* hanno assunto un'importanza speciale a cagione della presenza di una cospicua

(1) Vedi rapporto del Consiglio federale sulla II Assemblea.

rappresentanza americana. Gli Stati Uniti fedeli all'atteggiamento che li ha indotti a convocare la conferenza dell'Aja del 1912, nel corso della quale venne elaborata la convenzione internazionale dell'oppio, si sono decisi ad entrare in lizza contro gli stupefacenti ed a perseguire, finalmente, lo scopo al quale i tentativi precedenti non avevano peranco permesso di giungere. Si tratta innanzitutto di combattere l'oppiomania, di cui la convenzione del 1912 non domanda che il controllo, e di lottare contro il morfinismo ed il cocainismo ottenendo dagli Stati produttori che essi limitino ai bisogni della medicina e della scienza le quantità disponibili, non più unilateralmente, come lo prevede la convenzione dell'Aja, bensì di comune accordo.

L'Assemblea è entrata nelle viste del Governo americano. Essa ha risolto, il 27 settembre, di affidare al Consiglio la cura di convocare due conferenze, l'una, degli Stati interessati all'oppiomania e, l'altra, degli Stati interessati alla fabbricazione degli stupefacenti. La Svizzera è uno tra i sei paesi del mondo che fabbricano morfina ed è pure uno dei sei paesi che producono della cocaina. La conferenza risolta dalla IV Assemblea avrà, dunque, per essa una grande importanza.

La questione dei *rifugiati russi*, cioè l'insieme dei problemi suscitati dalla presenza di un milione e mezzo di russi fuori della Russia, aveva attirato assai l'attenzione dell'Assemblea del 1922. Gli sforzi dell'Alto Commissariato, istituito già nel 1921, sono stati frequentemente coronati da successo. Si sono verificati specialmente per ciò che concerne i tre punti seguenti: 1° il problema dei rifugiati a Costantinopoli, 2° quello di una maggiore libertà da accordarsi ai russi privi di carte di legittimazione; 3° il rimpatrio.

Il concorso finanziario di molti governi e di associazioni filantropiche inglesi ed americane ha, per così dire, risolto il primo. L'adozione, da parte di 32 governi, del modello di certificato di identità-passaporto da rilasciarsi ai Russi ha avviato il secondo verso la propria soluzione. Negoziati aperti dall'Alto Commissariato col governo dei sovietî hanno tentato di iniziare il terzo.

L'Assemblea ha approvato l'attività spiegata dal signor Nansen nell'interesse dei *rifugiati del Vicino Oriente*. La sessione del 1922 aveva lanciato in loro favore un appello che era stato ascoltato. La IV Assemblea ha invitato il primo delegato della Norvegia a proseguire i propri lavori.

Altri tre problemi hanno attirato ancora, il 27 e 28 settembre, l'attenzione dell'Assemblea: quello della *protezione delle donne e dei fanciulli nel Vicino Oriente*, quello delle *facilitazioni di trasporto da accordarsi ai gruppi di studenti desiderosi di recarsi, per la loro istruzione, in Stati esteri* — questione, questa, la quale non fu che segnalata all'attenzione degli Stati membri della Società — e, infine, il problema dell'*organizzazione internazionale destinata a partecipare all'opera di soccorso in favore dei popoli colpiti da calamità*. I governi saranno invitati ad esaminare quest'ultimo oggetto prima che il Consiglio sottoponga proposte all'Assemblea.

Inoltre, l'attività della *commissione di cooperazione intellettuale* ha fornito argomento ad una risoluzione alquanto estesa dell'Assemblea. Una decisione della III Assemblea aveva stabilito la maggior parte dei principî fondamentali dell'attività di questo organismo (1). Tra i problemi particolari che furono discussi durante la IV Assemblea figura, in ispecial modo, quello dell'organizzazione internazionale di bibliografia. L'inchiesta sulle condizioni della vita intellettuale nei diversi paesi deve essere continuata. Spetta, ben inteso, ai governi d'esaminare colla massima libertà la proposta nuova formulata dal senatore italiano Ruffini intorno alla protezione della proprietà scientifica. Nella sfera dell'organizzazione della commissione, il Consiglio è pregato di studiare la possibilità d'aumentarne il numero dei membri, avendo riguardo alle varie culture nazionali.

VI.

Il bilancio di previsione della Società delle Nazioni.

La quarta commissione dell'Assemblea ha trattato le questioni interessanti le finanze nonchè un certo numero di problemi inerenti all'organizzazione dei servizi permanenti della Società. Le discussioni che si sono svolte nel seno di questa commissione hanno dimostrato che un desiderio di economie continua più vigorosamente ancora, forse, che negli anni precedenti, ad animare i membri della Società. Questa commissione, nella quale il signor professor Burekhardt ha rappresentato la Svizzera, ha cominciato collo stabilire definitiva-

(1) Vedi rapporto del Consiglio federale sulla III Assemblea.

mente i conti per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 1922. Ha, di poi, studiato a fondo ciascuna posta del bilancio di previsione per il 1924. Ha rinviato, per nuovo esame, alla commissione del controllo, le proposte della commissione stessa relative alle spese del Segretariato generale, quantunque il preventivo presentato segnasse già una riduzione sensibile su quello del 1923. Ne fu accolta una nuova diminuzione. Il bilancio di previsione generale della Società delle Nazioni per l'anno 1924 ammonta — crediti supplctori inclusi — a 23.328.686 franchi oro, il cui ammontare deve essere ripartito tra i diversi membri della Società. La riduzione in confronto del 1922 è di fr. 2.344.822; in realtà la riduzione supera anche più sensibilmente i 2 milioni, se si tien conto della circostanza che una somma corrispondente figura nel preventivo, quantunque non sia destinata alle spese, bensì alla costituzione del fondo di riserva. Le spese propriamente dette ammontano a più di 21 milioni, 12 dei quali vanno al Segretariato generale ed a' suoi speciali organismi; 7 circa all'Organizzazione internazionale del Lavoro e pressochè 2 alla Corte permanente di Giustizia internazionale. L'Assemblea ha votato il bilancio di previsione generale, il 28 settembre.

L'Assemblea ha introdotto, inoltre, su proposta della quarta commissione, alcuni emendamenti al regolamento concernente la gestione delle finanze adottato nel settembre 1922 (1). Alcuni Stati dell'America e dell'Europa centrale, le cui quote rimanevano impagate in parte perchè esagerate fin dalla prima classificazione, hanno ricevuto l'assicurazione, mediante risoluzione dell'Assemblea, che il loro debito verrebbe ridotto.

Giova ricordare anche la risoluzione presa dall'Assemblea senza preventiva proposta della quarta commissione: quella concernente la *riorganizzazione dell'Ufficio dell'America latina*. Questo servizio, istituito per iniziativa della II Assemblea, ha lo scopo di migliorare i vincoli tra gli Stati dell'America del Sud e la Società delle Nazioni.

Nella sfera dello statuto del personale, la quarta commissione ha preconizzato la creazione di una cassa *pensione e previdenza* obbligatoria per i funzionari del Segretariato generale e dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Ha, inoltre, proposto

(1) Vedi rapporto del Cons. fed. sulla III Assemblea.

una certa riduzione degli onorari degli impiegati dei servizi permanenti. D'ora innanzi gli onorari del personale superiore saranno costituiti da due parti, l'una fissa, variabile l'altra, e da fissarsi, questa, a seconda delle variazioni del costo della vita al luogo della sede della Società.

Una questione molto complessa e che attirò particolarmente l'attenzione della quarta commissione fu quella della *ripartizione delle spese della Società delle Nazioni fra gli Stati che ne sono membri*. L'emendamento all'art. IV del Patto risolto nel 1921 non essendo ancora entrato in vigore, mancano tuttora le basi legali che consentano una nuova classificazione fondamentale — diversa da quella dell'Unione postale universale — ed applicabile in virtù di una decisione presa da una maggioranza qualificata dell'Assemblea.

Come già nella sua precedente sessione, l'Assemblea ha, pertanto, dovuto far capo ad una risoluzione a voto unanime per evitare che la base dell'Unione postale universale fosse di nuovo adottata nonostante le palmari ingiustizie ch'essa comporta nella suddivisione delle spese della Società delle Nazioni. La soluzione che ne è seguita dà soddisfazione ai desideri che il Consiglio federale aveva dal canto suo espressi; la classificazione per il 1924 è fondata, in massima, sul sistema vigente per quest'anno. Fu stabilito che la commissione di ripartizione delle spese potrà attribuire le nuove unità derivanti dall'adesione di nuovi membri della Società agli Stati per i quali la ripartizione è particolarmente onerosa. Crediamo opportuno di far notare che il risultato testè riferito ha potuto essere conseguito grazie al libero consenso di 54 Stati.

Mediante speciale decisione, adottata sotto l'impressione prodotta dal cataclisma che aveva colpito l'Estremo Oriente, la quota del contributo del Giappone venne ridotta da 73 a 61 unità.

La quota di contributo della Svizzera alle spese della Società delle Nazioni per il 1924 è calcolata in base a 15 unità su un totale di 932, e raggiunge la somma di 373.931,91 franchi oro (72.151,41 dollari degli Stati Uniti).

Una speciale sottocommissione della quarta commissione, della quale fece parte il delegato svizzero, ha incominciato certi studi preparatori per la costruzione di una sala da conferenze per le riunioni dei vari organismi della Società delle Nazioni.

Si ricorda che la Confederazione e le autorità di Ginevra hanno fatto dono alla Società di due terreni destinati alla costruzione degli stabili giudicati necessari. Attualmente il nuovo edificio per i servizi permanenti dell'Ufficio internazionale del Lavoro è in via di costruzione sul terreno offerto dalla Confederazione. Il dono del Cantone e della Città di Ginevra era destinato alla costruzione della nuova Sala delle Assemblee. Ora la quarta commissione ha dovuto riconoscere che la situazione finanziaria attuale rende difficile alla Società delle Nazioni di addossarsi immediatamente nuovi e pesanti aggravii; essa ha, pertanto, proposto di rinviare a più tardi qualunque decisione relativa all'inizio dei lavori. Aderendo a questo modo di vedere, l'Assemblea ha, tuttavia, dichiarato, nella sua risoluzione del 26 settembre, che il terreno offerto da Ginevra doveva essere destinato, il più presto possibile, allo scopo prefisso dalla città che ospita la Società delle Nazioni.

Mentre vi domandiamo che vi compiacciate di prendere cognizione dell'attuale relazione, vi preghiamo, Onorevoli Signori Presidente e Deputati, di gradire i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 17 dicembre 1923.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

SCHEURER.

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

NB. Gli allegati alla relazione non sono tradotti in italiano.

Relazione del Consiglio federale all'Assemblea federale intorno alla IV Assemblea della Società delle Nazioni. (Del 17 dicembre 1923.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1924
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	05
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	1802
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.01.1924
Date	
Data	
Seite	59-92
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 186

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.